

Delibera n° 1809

Estratto del processo verbale della seduta del
24 novembre 2022

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2022 DEL COMPENSO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.e ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, e ss.mm. e ii, di adozione, ex art. 3, c. 6, del d.lgs. n. 502/1992 del “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

Vista la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, recante “Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Burlo Garofolo’ di Trieste e ‘Centro di riferimento oncologico’ di Aviano” e ss.mm.e ii., in particolare all’art. 5, comma 5;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

Vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e ss.mm.e ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, e in particolare la sua Missione 6, dedicata alla Salute;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della regione Friuli Venezia Giulia, con sottoscrizione delle parti perfezionata in data 30 maggio 2022, oggetto di provvedimento del Ministero della Salute n. 1067 del 31 maggio 2022, successivamente registrato dalla Regioneria generale dello Stato in data 16 giugno 2022, in seguito a positivo riscontro preventivo amministrativo contabile, e il documento “Piano operativo regionale” ad esso allegato, relativo agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, di adozione del “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, al cui articolo 1, comma 2, è previsto che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedano entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ad adottare il provvedimento generale di programmazione dell’Assistenza territoriale ai sensi dello stesso regolamento;

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 683, con la quale ai sensi del d.P.C.m. n. 502/1995 è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari degli enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 321 dell’11 marzo 2022 di approvazione in via definitiva del documento “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2022” di cui all’art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22, di individuazione degli obiettivi annuali e delle risorse finanziarie da attribuire a ciascuno degli Enti del S.S.R.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 28 gennaio 2022 di approvazione del “Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 – rimodulazione per l’anno 2022 ex art. 1, c. 276, della l. n. 234/2021” con le modifiche approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 365 del 18 marzo 2022;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682 dell'11 novembre 2022 di approvazione del Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del S.S.R. per l'anno 2022;

Richiamato il *Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* di cui al d.P.C.m. n. 502/1995, che al suo articolo 1, comma 5, prevede che "Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione";

Richiamato l'articolo 3 della l.r. n. 27/2018, con il quale si dispone che sono Enti del S.S.R.:

- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

Richiamato l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in legge con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dove si dispone che "Le regioni adottano le disposizioni necessarie: a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico";

Richiamato l'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", e sue ss.mm.e ii., dove si vincola al rispetto dei tempi massimi di attesa almeno il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", dove si dispone che per i direttori generali e i direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente una quota di indennità di risultato non inferiore al 30 per cento sia condizionata al raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamato l'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 27/2018, dove si prevede che l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) assicura in favore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del S.S.R.;

Vista la nota di ARCS prot. n. 34158 del 15 settembre 2022, con cui l'ente ha trasmesso una proposta di obiettivi da assegnare ai Direttori generali degli Enti del S.S.R. per l'anno 2022 ai fini della corresponsione dell'eventuale quota integrativa del loro trattamento economico, proposta inviata antecedentemente all'approvazione del Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del S.S.R. per l'anno 2022 adottato con d.g.r. n. 1682 dell'11 novembre 2022 e necessariamente da valutare e riconsiderare in modo coordinato, integrato e uniforme rispetto agli obiettivi assegnati agli enti del S.S.R.

dalla programmazione regionale così come risultanti dalla citata d.g.r. n. 1682/2022, in particolare nei suoi Allegati 1 e 5;

Ritenuto di valutare e selezionare come obiettivi di particolare rilevanza per i Direttori degli enti, da ricomprendere pertanto nei criteri prescelti per la quantificazione e attribuzione del compenso integrativo del trattamento economico, gli obiettivi enucleati e descritti per ciascun Ente e progettualità nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, con rispettivi target, indicatori e modalità di valutazione;

Ritenuto di determinare, ex art. 1, c. 5, del d.P.C.m. n. 502/1995, il compenso integrativo del trattamento economico lordo onnicomprensivo attribuibile ai direttori generali nel valore massimo del 20 per cento di tale trattamento, nel rispetto dei criteri e vincoli per la determinazione dello stesso;

Tutto ciò premesso

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di determinare il compenso massimo attribuibile ai direttori generali per l'anno 2022 ad integrazione, ex art. 1, c. 5, del d.P.C.m. n. 502/1995, del trattamento economico lordo onnicomprensivo nel valore del 20 per cento di tale trattamento, fermo restando per l'effettiva determinazione del compenso integrativo da attribuirsi il rispetto dei vincoli vigenti e dei criteri di valutazione e quantificazione approvati dal presente atto;
2. di approvare i criteri di valutazione, quantificazione e corresponsione del compenso integrativo del trattamento economico lordo onnicomprensivo attribuibile per l'anno 2022 ai direttori generali così come definiti nel documento denominato *Compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del Sistema sanitario regionale per l'anno 2022 – Criteri per l'attribuzione*, approvato e allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
3. di stabilire che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo ai direttori generali, la valutazione delle attività nell'esercizio 2022 operata secondo i citati criteri venga effettuata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto di ARCS prestato, ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. e) della l.r. n. 27/2018 e dell'art. 53, c. 4, della l.r. n. 22/2019, quale struttura di controllo di gestione a servizio di tale Direzione, e utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dagli enti sanitari regionali per l'anno 2022, dagli atti di controllo annuale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55 della l.r. n. 22/2019, altri atti ufficiali in suo possesso nonché ogni ulteriore documentazione o informazione che venga richiesta dalla stessa Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE